

Comune di PONTE DI LEGNO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO
per l'esercizio delle attività
di barbiere, di parrucchiere/a
per uomo e donna e mestieri affini

(Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata ed integrata
con legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed integrata
dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735)



CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.
BRESCIA 1992



CASA EDITRICE ICA
1992

Art. 1

Le attività di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e donna e l'esercizio di attività affini comunque denominate, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 12 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalle disposizioni contenute nel Regolamento locale d'igiene tipo approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie di persone o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

Tali attività non possono essere esercitate in forma ambulante.

Possono essere esercitate, anche se svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui all'art. 8 e sempreché siano distinti, cioè separati, dai locali adibiti a civile abitazione ed a condizione che l'esercente consenta i controlli sia dell'Autorità comunale che quelli disposti dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente.

Art. 3

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere/a le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali:

- manicure;
- pedicure estetico;

con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature non normali per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 T.U.LL.SS. 1215/34.

Il titolare dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere/a per uomo e per donna può avere, all'interno del proprio negozio, una o più attività affini, purché non diventino attività prevalenti, svolte da persone qualificate in forma artigiana o da personale dipendente.

I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 4

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbieri, di parrucchiere/a per uomo e donna e l'esercizio di attività affini di cui all'art. 3, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente, sentita la Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 5

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate al precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, dopo l'acquisizione del parere di cui all'art. 4 e previo accertamento:

- a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, o dei presupposti atti a fare ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui alla citata legge n. 443.

Tale accertamento spetta alla Commissione provinciale per l'Artigianato. Non è richiesto, se il richiedente l'autorizzazione risulti già iscritto nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 8 agosto 1985, n. 443.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla su ricordata legge 443, l'accertamento della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte e Società presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione.

Tale regolare costituzione può, comunque, essere comprovata anche mediante presentazione di un certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, da richiedere alla Camera di Commercio I.A.A.

- b) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbieri, di parrucchiere/a ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività come previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
- c) Della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci.
- Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda.
- L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 7 spetta alla Commissione provinciale per l'Artigianato.

- d) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti occupati nelle imprese già in esercizio, secondo quanto fissato al successivo art. 10.

Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia municipale.

Art. 6

Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., che dovrà essere rinnovato annualmente.

Durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

Art. 7

La qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione o da parte degli eventuali soci o da parte del direttore dell'azienda:

- a) se egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un Albo provinciale delle imprese artigiane.
- b) Se presti od abbia prestato la sua opera qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere o di mestiere affine, in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo non inferiore a DUE anni.
- c) Se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste dai contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o di scuole professionali, a meno che non siano stati autorizzati e riconosciuti da competenti organi di Stato o istituiti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 8

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1;
- 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

Art. 9

I negozi di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna e mestieri affini devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

Quando le attività sono svolte in ambiente privato, i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

Art. 10

L'apertura di un nuovo esercizio potrà essere autorizzata unicamente nel rispetto dei criteri più sotto indicati, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 16 del presente Regolamento:

a) DISTANZE:

Rispetto della distanza minima fra esercizi similari come segue:

- negozi di barbiere e parrucchiere per uomo: metri 200 ;
- negozi di parrucchiere/a per donne : metri 200 ;

b) RAPPORTO FRA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE E NUMERO DEGLI ADDETTI OCCUPATI IN IMPRESE GIÀ IN ESERCIZIO:

- nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente (per le imprese individuali);
- della maggioranza dei soci (per le imprese aventi i requisiti od i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443);
- del direttore (per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443);
- indirizzo del richiedente l'autorizzazione e dei locali ove viene o verrà svolta l'attività. Alla domanda stessa dovranno essere allegati:
 - a) per le imprese individuali e per quelle societarie aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 443:
 - o il certificato di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - o il certificato della Commissione provinciale per l'Artigianato, attestante:
 - 1) il possesso dei presupposti atti a fare ritenere che l'impresa che verrà esercitata avrà i requisiti fondamentali di cui alla legge n. 443;
 - 2) il possesso, da parte del richiedente o da parte della maggioranza dei soci, della prescritta qualificazione professionale, così come stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - b) per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443:
 - il certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
 - il certificato comprovante il possesso da parte del direttore della azienda, della prescritta qualificazione professionale, a mente della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dell'art. 7 del presente Regolamento, rilasciato dalla Commissione provinciale dell'Artigianato.

Alla domanda dovrà essere allegata la planimetria dei locali per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 13

I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento dovranno osservare gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dalla Autorità comunale, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.

Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli.

All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

Art. 14

L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e donna e di mestieri affini da una sede ad un'altra sede, deve essere preventivamente richiesta al Sindaco, il quale provvederà a far eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 5, lett. b, del presente Regolamento.

Art. 15

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento.

La perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi 12..., anche se il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2 della stessa legge 443/1985, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Art. 16

La Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:

- n. 3 rappresentanti della categoria artigianale;
- n. 3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;
- il Comandante della Polizia Municipale od un suo delegato;



- il Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente o un suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato od un suo delegato artigiano della Categoria, residente nel Comune interessato.

Tale Commissione deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Regolamento comunale per la disciplina delle attività e deve altresì essere sentita in occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 17


Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con le sanzioni di cui agli artt. 106-110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni nonché ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 in data 21/5/06

IL SINDACO
Car. Uff. Andrea Bulferetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Merico Dott. Carlo)


Publicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, addì 14 GIU. 1996 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 47, comma primo, legge 8 giugno 1990, n. 142.

li 14 GIU. 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Merico Dott. Carlo)


La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da parte della competente Sezione del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il
prot. n.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

Il presente Regolamento organico entra in vigore ad ogni effetto a partire dal *

* Testo diversificato in relazione alla norma statutaria approvata.
1° giorno del mese successivo a quello della definitiva approvazione,
1° giorno successivo al periodo di ripubblicazione del Regolamento stesso ai sensi dell'art. dello Statuto comunale.